

CAPITOLO 1

L'“ENIGMA” DELL'IMPRESA, OVVERO UNA NON IRRILEVANTE QUESTIONE DI PATERNITÀ

SOMMARIO: 1. I motivi di interesse per gli storici: l'inquadramento del Libro del Lavoro in un processo legislativo strutturalmente a carattere pluralistico. – 2. (*Segue*). La storia del Libro V come ausilio per una migliore comprensione della macchina legislativa e del complesso rapporto fra giuristi e fascismo. – 3. I motivi di interesse per i cultori di diritto positivo: la particolare vicenda di un corpo normativo opaco e controverso. – 4. (*Segue*). Sulla validità e attualità delle norme codicistiche in tema di impresa, anche in rapporto alla questione dei fondamenti del diritto commerciale. – 5. I punti di partenza: la ricostruzione della genesi del Libro V e dell'evoluzione del concetto di «impresa» nel quadro della storia complessiva della codificazione civile.

1. *I motivi di interesse per gli storici: l'inquadramento del Libro del Lavoro in un processo legislativo strutturalmente a carattere pluralistico.*

Il presente volume si prefigge una serie di obiettivi, che possono peraltro essere illustrati partendo da un unico semplice interrogativo di cui non conosciamo la risposta: chi è stato il principale redattore dell'art. 2082 c.c. e delle altre norme del Libro V del codice civile concernenti l'impresa?

Non si tratta di una questione di scarso rilievo, per gli storici come per i cultori di diritto positivo. Sull'«impresa» si giocava una delle partite tecniche e nel contempo politiche più importanti del processo di codificazione completato nel 1942. Per impiegare le efficaci parole di uno dei protagonisti della vicenda, «Si trattava di prendere posizione definitiva di fronte ai problemi più vivi e più ricchi di contrasti ideologici, che si siano mai agitati nella storia delle riforme sociali e legislative nel campo economico: scegliere fra individualismo o comunismo, fra predominio del capitale o del lavoro, fra capitalismo privato o di stato, quindi fra impresa privata o pubblica. La parte del codice dedicata alla disciplina dell'impresa e del lavoro, che poi ha formato il Libro V, era quindi la più scabrosa, (...) quando si tocca il problema degli strumenti e dell'organizzazione della produzione e degli scambi, quindi dell'impresa, le basi di un assetto sociale possono essere radicalmente trasformate o sovvertite con il

loro trasferimento dal piano del diritto privato, mediante la socializzazione o statizzazione, al piano del diritto pubblico, riuscendo poi in definitiva, e per questa via, a svuotare di una gran parte del loro valore economico i diritti soggettivi privati»¹.

Sulla base della ricostruzione compiuta in una precedente monografia incentrata sull'intera codificazione del 1942, la quale teneva già conto del contributo di altri studiosi, disponiamo in proposito di alcune conoscenze di base, che possono essere così riassunte sommariamente (per un quadro più articolato, v. *infra*, § 5): a) alla fine dell'estate del 1940, per molteplici ragioni di ordine tecnico e politico, venne posta da parte l'opzione di conservare un separato codice di commercio; b) rispetto a varie altre soluzioni prospettate fra settembre e novembre per la ricollocazione della materia di commercio, agli inizi di dicembre del 1940 prevalse l'idea di assorbirne la più parte nel codice civile nell'interno di un nuovo Libro, da denominarsi *Dell'Impresa e del Lavoro* o *Del Lavoro*; c) nella fase successiva intercorsa fra il dicembre 1940 e il luglio 1941, vennero definiti l'assetto e i contenuti di tale Libro, cercando, in particolar modo, di mettere a punto e demarcare fra loro le fattispecie più generali – essenzialmente, l'imprenditore, l'impresa, l'azienda, il lavoro – in termini tali da giustificare la collocazione nel suo ambito della materia agricola e della parte prevalente della materia commerciale, e da stabilire un solido raccordo con l'ordinamento corporativo, secondo una sistematica che risultasse appagante sul piano tecnico come su quello politico; d) il coordinamento dei Libri del codice civile, compiuto fra l'ottobre 1941 e il marzo 1942, determinò ritocchi minimali all'architettura del Libro V².

Le domande specifiche che non hanno ancora una soddisfacente risposta, e che intendo affrontare in questa nuova opera, sono tuttavia molteplici. Sul piano tecnico, attraverso quali passaggi si giunse a definire i concetti-cardine sopra enumerati? In specifico, sulla scomparsa del codice di commercio e indi sulla genesi del Libro V del codice civile, quali giuristi, fra gli accademici e i magistrati, ebbero maggiore influenza? E se fu seguito il c.d. «metodo dell'economia», come allegarono diversi protagonisti a posteriori, il pensiero di quali economisti venne esattamente assunto a riferimento?³

¹ P. GRECO, *Profilo dell'impresa economica nel nuovo codice civile*, in *Giorn. econ. e Ann. econ.*, 1942, nn. 5-6 (mag.-giu.), 206.

² Cfr. N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano, 2003, i cui dati essenziali, per quanto concerne le norme sull'impresa, sono stati ripresi da R. WEIGMANN, *L'impresa nel codice civile del 1942*, in *Cinquanta sfumature di impresa*, a cura di G. Olivieri-G. Presti, in *AGE*, 2014, fasc. 1, 7 ss. Note sintetiche sulle vicende relative al Libro V (ma specificamente focalizzate sulla genesi della *Relazione* correlativa) sono in N. RONDINONE, *Genesi e condizioni di utilizzo della Relazione al Codice Civile*, in *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile*, a cura del Consiglio Nazionale Forense, Roma, 2010, XXV ss.

³ L'utilizzo di siffatto metodo da parte dei *conditores* è dato per acquisito nella dottrina suc-

Se poi spostiamo l'attenzione sul versante delle influenze politiche, parimenti le domande irrisolte sono di non poco momento. Occorre in effetti preliminarmente ricordare che sul piano ideologico il fascismo non è stato un regime monolitico, bensì composito, con orientamenti teorici differenziati e soggetti ad alterne fortune nelle varie fasi, che secondo schemi classificatori contemporanei vengono perlopiù qualificati di "destra" (ad es., la direttrice autoritaria), ma in parte minore potrebbero considerarsi di "sinistra" (ad es., le istanze anticapitalistiche di alcuni suoi esponenti), nei limiti in cui a tali categorie viene ancora riconosciuta capacità classificatoria⁴.

Inoltre, è disputato se, in quali modi e in quali periodi il regime abbia goduto dell'appoggio, oltre che dei proprietari terrieri, anche degli industriali o se non altro di una loro frangia (in specie, i rappresentanti dell'industria "pesante", favorita dalla predicata industrializzazione dell'agricoltura). Più precisamente, il sostegno in questione, politico come finanziario, sarebbe di certo esistito nella fase della conquista del potere e sino alla fine degli anni '20, variando invece – appunto in misura controversa – nelle fasi successive⁵.

La corrente di pensiero prevalente fra gli storici tende in ogni modo a pronunciarsi per la permanenza di tale appoggio sino agli ultimi anni del regime,

cessiva, invero senza alcuna prova certa in proposito: v., per tutti, A. MAZZONI, *L'impresa tra diritto ed economia*, in *Riv. soc.*, 2008, 650. In genere, si dà credito ad A. ASQUINI, *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 2 s., secondo cui «il concetto economico di impresa fatto proprio dal codice civile è quello dell'ordinamento corporativo», a sua volta conforme a quello messo a fuoco dalla scienza economica dell'epoca; e a P. GRECO, *Profilo dell'impresa economica*, cit., 211 s., per cui «il diritto assume dall'economia questo concetto» (di impresa); ma vedremo richiami alla dottrina economica anche da parte di altri giuristi prossimi alla cerchia dei *conditores*. Sui rapporti fra diritto ed economia all'epoca della codificazione, v. le riflessioni e le cautele di P. GIESEKE, *Die rechtliche Bedeutung des Unternehmens*, in *Festschrift für Ernst Heymann*, II, Weimar, 1940, 120; e la rassegna storica di L. MOSSA, *Scienza e metodi del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1941, I, 113 ss.

⁴Per la "sinistra" fascista, il riferimento è prevalentemente alle posizioni degli intellettuali vicini a Bottai, non necessariamente appartenenti alla "scuola pisana" da questo promossa: cfr. specialmente G. PARLATO, *La "sinistra" fascista. Storia di un progetto mancato*, Bologna, 2000; F. AMORE BIANCO, *Il cantiere di Bottai. La scuola corporativa pisana e la formazione della classe dirigente fascista*, Siena, 2012, 20.

⁵Cfr. R. DE FELICE, *Mussolini il fascista – L'organizzazione dello Stato fascista (1925-1929)*, Torino, 1968, 88 s.; E.R. PAPA, *Fascismo e cultura*, Venezia-Padova, 1967, 36; G. SALVEMINI, *Le origini del fascismo in Italia – Lezioni di Harvard*, a cura di R. Vivarelli, Milano, 1972, 422 ss.; P. MELOGRANI, *Gli industriali e Mussolini: rapporti tra Confindustria e fascismo dal 1919 al 1929*, Milano, 1972, 75 ss.; L. FRANCK, *Il corporativismo e l'economia dell'Italia fascista*, Torino, 1990, 39; P. MILZA, *Mussolini*, Roma, 2000, 425 s.; G. FIOCCA, *Industriali e Confindustria dalla prima guerra mondiale al fascismo*, Roma, 2000, 213 ss. Il lacunoso archivio storico di Confindustria e le altre fonti documentarie pertinenti risultano di scarso ausilio per gli anni '30-'40: per qualche dato, v. nondimeno V. CASTRONOVO, *Cento anni di imprese. Storia di Confindustria 1910-2010*, Bari, 2010, 215 ss.; N. TRANFAGLIA, *Vita di Alberto Pirelli (1882-1971). La politica attraverso l'economia*, Torino, 2010, 146 ss.

sull'assunto che Mussolini aveva rinnovato in più occasioni l'affermazione dell'ineluttabilità del sistema capitalistico, e che le altre in cui diversamente si era pronunciato per il suo superamento rappresentavano solo un esercizio retorico, visto che sul piano della realtà concreta il capitalismo non era stato affatto sovvertito e anzi aveva trovato nell'ordine corporativo un buon terreno di coltura⁶.

A questa valutazione si connette altro prevalente giudizio storico, alla stregua del quale, avuto riguardo alla concreta incidenza sulle attività economiche e sulle decisioni di politica economica e legislativa, l'esperimento corporativo sarebbe stato sostanzialmente fallimentare, in quanto le corporazioni avrebbero visto lo spazio di operatività loro teoricamente attribuito, soffocato dalla burocrazia ministeriale e da gruppi di lavoro ad essa esterni, quali quello facente capo a Beneduce (come noto, edificatore dello “Stato imprenditore”)⁷.

Senonché, abbastanza di recente, alcuni studiosi hanno posto in evidenza che sull'evoluzione concreta della politica legislativa del fascismo, a partire dagli anni '30, ebbero a manifestare una certa influenza i sindacati fascisti dei lavoratori, i quali, dopo il loro stabile inserimento nell'apparato statale e l'ascesa di alcuni esponenti a posizione di vertice, cercarono progressivamente di favorire una intensificazione dei controlli sull'iniziativa privata nell'involucro corporativo e quindi di fare assegnare alle corporazioni compiti primari nella programmazione dell'economia, giocando una loro «partita a sostegno di una piena realizzazione dei caratteri rivoluzionari e antiborghesi del fascismo»; mentre, sul fronte opposto, i sindacati dei datori di lavoro non si sottrassero all'agone corporativo, sia al fine di trarre pragmaticamente vantaggi dai provvedimenti alla cui adozione venivano così a poter concorrere – in specie, nella fase dell'autarchia, in ottica protezionistica o cooperativa – sia nell'intento di presidiare l'iniziativa privata, contenendo le pulsioni in senso “sociale” del regime⁸.

⁶ Questa tesi risale a C. ROSSELLI, *La realtà dello Stato corporativo. Corporazione e rivoluzione* (1934), in *Interpretazioni del fascismo*², a cura di C. Casucci, Bologna, 1982, 378; e annovera fra i suoi esponenti anche E. ROSSI, *I padroni del vapore. La collaborazione Fascismo-Confindustria durante il Ventennio* (1955), a cura di M. Franzinelli, Milano, 2001. Sostiene che del resto, anche sul piano teorico, corporativismo e liberismo economico avessero più consonanze di quanto normalmente si pensi, A. SOMMA, *Parallele convergenti. La comune matrice del fascismo e del liberismo giuridico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2004, 61 ss.

⁷ Cfr., fra gli altri, S. CASSESE, *Corporazioni e intervento pubblico nell'economia*, in *Foro amm.*, 1969, IV, 481 ss.; R. FAUCCI, *Appunti sulle istituzioni economiche del tardo fascismo, 1935-1943*, in *Quaderni storici*, 1975, 609; B. SORDI, *La resistibile ascesa del diritto pubblico dell'economia*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), Milano, 2000, II, 1052; sulle tecnostutture “straordinarie”, alternative alla macchina ministeriale e caratterizzate da una marcata indipendenza dal potere politico, v., per tutti, L. D'ANTONE, «Straordinarietà» e Stato ordinario, in *Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi*, a cura di F. Barca, Roma, 1997, 584 ss.

⁸ In tal senso, A. GAGLIARDI, *Il corporativismo fascista*, Bari, 2010, 19, 129, 139 ss.; S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, 2010, 103 ss.; e v. già G. PARLATO, *Il sindacalismo fascista*, II, *Dalla «grande crisi» alla caduta del regime (1930-1943)*, Roma, 1989; G. TONIOLO-F. SALSANO, *Da Quota*

A questa stregua, l'organizzazione corporativa avrebbe avuto pur sempre un ruolo significativo quale luogo di confronto fra le varie categorie economiche, capace di aprire alle stesse, tramite esponenti di collegamento, canali di accesso privilegiato ai processi decisionali – se non di vertice, perlomeno quelli inerenti agli aspetti produttivi microeconomici – in una prospettiva di «verticalizzazione» e in fondo di «pluralizzazione» della società⁹.

Se è vero che il processo legislativo attuato dal regime si è conformato a questa particolare concezione corporativa sotto il profilo di tentare di trasportare all'interno dello Stato la complessità del “sociale” o comunque di recepire e contemperare le plurime posizioni espresse dai vari centri di interesse, è allora del tutto plausibile che questi ultimi abbiano interloquuto anche sul processo di codificazione e specificamente sulla genesi del Libro del Lavoro, secondo modalità che meritano di essere indagate¹⁰.

Il tema più generale chiamato in causa riguarda ovviamente il funzionamen-

90 *allo Sme*, in *Tra imprese e istituzioni. 100 anni di Assonime*, Roma, 2010, I, 67 ss. Secondo N. RIDOLFI-A. DI NUCCI, *Il corporativismo: un paradosso della politica economica dello Stato fascista*, in *Pecunia*, 19 (jul.-dic. 2014), 75 ss., gli industriali, nel periodo 1936-1942, avrebbero intravisto nella macchina corporativa un valido strumento per acquisire maggiore potere di interlocuzione nella politica economica, anche al fine di arginare il monopolio dello Stato imprenditore di Beneduce e di favorire operazioni di concentrazioni nell'impresa privata (in specie nel campo siderurgico).

⁹ Così, organicamente, S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, cit., 20, 84, 115 ss., 140 s.; per qualche spunto in tal senso, v. già P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000, 178 s.; N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 84 ss.; E. MARCHISIO, *Sulle “funzioni” del diritto privato nella costituzione economica fascista. Contratto, impresa e concorrenza*, Macerata, 2007, 88. In altri termini, secondo A. GAGLIARDI, *Il corporativismo fascista*, cit., spec. IX s., il corporativismo avrebbe avuto una funzione di «istituzionalizzazione» dei molteplici gruppi di interessi (espressi soprattutto dalle organizzazioni sindacali) nell'alveo dello Stato autoritario, chiamato ad assumere le decisioni ultime facendo prevalere l'interesse nazionale sugli interessi particolari, ma pur sempre dopo lo svolgimento di una trattativa con le categorie interessate; conf. G. MELIS, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, 2018, 418 s., 438 ss., che parla (sia pure con qualche residuo dubbio) di «tavolo di decantazione degli interessi».

¹⁰ L'unico tentativo sinora compiuto di affrontare il problema nei termini qui predicati mi pare ascrivibile a A. IANNARELLI, *La commercialità dell'impresa nell'elaborazione del Libro V del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, 262 ss., secondo cui il processo che ha condotto dalla soppressione del codice di commercio all'elaborazione del Libro del Lavoro, espressione di un tentativo di risolvere modernamente il passaggio da un'economia prevalentemente agricola a una incentrata prevalentemente sulla produzione industriale di massa, avrebbe visto in campo “tre forze”, a loro volta variegiate al loro interno e spesso interagenti trasversalmente, ossia l'accademia, le confederazioni sindacali in quanto rappresentative degli interessi economici e la politica con particolare riferimento agli esponenti dell'ideologia corporativa; l'A. individua altresì quale nodo comune del confronto ai diversi livelli il contrasto fra la visione liberista dell'economia ancora coltivata dalle classi industriali, e le spinte anticapitaliste a favore di un'economia controllata dallo Stato e autoregolamentata da tutte le categorie produttive sullo stesso piano, propuginate dall'ala sinistra del regime più vicina agli interessi dei lavoratori, ma altresì assecondate dalle classi agrarie quale argine al temuto prepotere delle prime.

to del processo decisionale ai vertici dello Stato. Secondo De Felice già negli anni '30 Mussolini aveva avviato la prassi di governare «attraverso i direttori generali», e di stimolare, appunto anche grazie alla compiuta politicizzazione della società civile, l'interlocuzione e/o il dialogo fra i vari centri di interesse, riservandosi il ruolo di «arbitro supremo» per il loro componimento; e nel corso del 1941 si risolse ad accentuarla, grazie al fatto che la guerra consentiva di allontanare dai ministeri i gerarchi più influenti, spediti al fronte anche per lunghi periodi per fungere da esempio (come, per quanto qui ci interessa, nel caso di Grandi). Melis ha inoltre evidenziato che non solo il Duce, a seconda delle contingenze, faceva variamente prevalere la «voce» della burocrazia ministeriale o del gruppo di Beneduce o ancora di esponenti sindacali e corporativi – e dunque non esisteva uno stabile *brain trust* al suo fianco per l'elaborazione delle linee di politica economica – ma anche non poté o non volle mai dirigere appoggiandosi a un unico blocco politico-sociale: egli preferiva piuttosto impegnarsi, prima di dare il suo assenso alla decisione finale di indirizzo, in un'opera dialettica e di mediazione fra i portatori dei vari interessi «centrali o periferici», ognuno dei quali partecipava a una «complessa partita a scacchi», la quale si svolgeva spesso tramite canali non istituzionali, coperti da elevata riservatezza¹¹.

Ciò premesso, siamo in condizione di meglio formulare gli interrogativi che il presente volume cercherà di sciogliere con riferimento al fronte socio-politico. Innanzitutto, in quale misura contribuirono alla redazione del Libro del Lavoro – se non già all'adozione della decisione di sopprimere il codice di commercio – le varie Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ovvero organizzazioni ad esse collegate, quale ad esempio Assonime¹²?

In secondo luogo, si registrò anche una concreta incidenza di esponenti (teorici od operativi) di uno dei diversi corporativismi propugnati sotto il regime, in specie afferenti alla concezione rigorosamente statalista sviluppata da Alfredo Rocco, rispettosa della libertà di impresa e del diritto di proprietà – sul presupposto della non alterabilità della legge di natura della disuguaglianza sostanziale – o piuttosto a quella «sociale» e programmatica propugnata partico-

¹¹ Cfr. R. DE FELICE, *Mussolini il Duce*, 2, *Lo Stato totalitario* (1936-1940), Torino, 1981, 63 ss.; G. MELIS, *La macchina imperfetta*, cit., 318 ss., 468 ss., 566 ss., il quale indica negli Uffici Legislativi dei Ministeri la vera fucina delle leggi fasciste (fatto salvo il ruolo di revisione del Consiglio di Stato), adducendo che l'*Ufficio Studi e Legislazione* del P.N.F. fu istituito solo nel gennaio 1941 e non ebbe alcun ruolo concreto.

¹² L'archivio di Assonime risulta integralmente perso nelle vicende della guerra, il che rende assai difficile pronunciarsi sul suo ruolo nella codificazione: cfr. A. PADOA-SCHIOPPA, *La normativa sulle società per azioni: proposte e riforme, un concerto a più voci* (1882-1942), in *Tra imprese e istituzioni*, cit., IV, 81, ad avviso del quale, in ogni modo, i *conditores* avrebbero evitato di «dare un peso eccessivo alle pressioni delle confederazioni fasciste», come pure degli esponenti più radicali dell'ideologia corporativa; sull'abituale partecipazione alla produzione legislativa dell'organizzazione è incentrato, *ivi*, il vol. VI, *Assonime: una lobby istituzionale*.

larmente da Bottai, preordinata a un superamento di tale disuguaglianza (e suscettibile di derive anticapitalistiche)?

Infine, salendo al livello più elevato, Mussolini, quale tendenziale arbitro ultimo delle partite decisionali, ma anche il Re Vittorio Emanuele III quale garante finale delle leggi – specie di quelle che avrebbero potuto diminuire le sue prerogative – si preoccuparono di collocare uomini di propria fiducia in posizioni tali da poter controllare l'andamento di lavori legislativi cui si annetteva così marcata importanza?¹³

2. (Segue). *La storia del Libro V come ausilio per una migliore comprensione della macchina legislativa e del complesso rapporto fra giuristi e fascismo.*

In senso inverso, non pare inutile mettere in evidenza che le vicende specifiche indagate nel presente volume dovrebbero interessare pure gli storici generali. La macchina legislativa fascista ambiva a rappresentare un modello di efficienza di cui il Duce soleva vantarsi, ricevendo riconoscimenti anche all'estero¹⁴; e probabilmente, in un giudizio equilibrato sul regime – ancor oggi difficile, per tante ragioni – potrebbe annoverarsi fra i prodotti positivi, senza ovviamente per questo dimenticare quelli negativi e certamente preponderanti. Nondimeno, gli ingranaggi di tale macchina, la cui capacità di composizione dei conflitti di interessi era assicurata dalla stessa struttura autoritaria del regime, ci sono noti solo nelle linee piuttosto sommarie pocanzi ricordate e presentano non pochi punti oscuri.

Per una migliore comprensione delle trame più intime del processo legislati-

¹³ Ulteriore tema è se le principali scelte di ordine generale compiute siano state o meno avalate, o almeno non osteggiate, da esponenti del mondo cattolico. Occorre infatti rammentare la consonanza con la componente “sociale” del corporativismo e con la finalità di eliminare la lotta di classe correlata all'antagonismo fra capitale e lavoro, di alcuni filoni di pensiero della dottrina cattolica, che avevano fra l'altro ispirato alcuni passaggi delle encicliche *Rerum novarum* di Leone XIII e *Quadragesimo anno* di Pio XI: cfr. ampiamente L. ORNAGHI, *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano, 1984. Inoltre, una cerchia di economisti di area cattolica seguiva con particolare interesse e alimentava l'esperimento corporativo: fra di essi, secondo D. PARISI, *Corporativismo*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero Economico*, in *Enc. Trecc. on line*, 2012, 10 s., spiccava Francesco Vito, per il quale in specie le attività delle corporazioni potevano preludere all'impianto di una programmazione economica ispirata a una nuova gerarchia di valori etici e sociali, latamente cristiani.

¹⁴ Non mi sembra tuttavia esistano prove inconfutabili che effettivamente Winston Churchill, nel 1933, con particolare riferimento al codice penale, avrebbe dichiarato – con conseguente enfaticizzazione da parte della propaganda del regime – che Mussolini fosse «il più grande legislatore vivente», come, fra gli altri, riferisce D. BIONDI, *La fabbrica del Duce*, Firenze, 1967, 245.

vo, e altresì del complesso rapporto fra giuristi e fascismo che vi si correla, la storia della soppressione del codice di commercio e dell'edificazione del Libro V del codice civile rappresenta allora uno strumento di vaglio di notevole rilevanza, anche considerata l'importanza politica che al nuovo corpo normativo veniva ascritta e il correlato marcato sforzo profuso in termini di risorse applicate, nel perseguimento del più esteso obiettivo di affermare il primato italiano nel campo del diritto, in connessione al mito della romanità e della creazione di una nuova civiltà «universale»¹⁵.

È noto che molte delle leggi promulgate sotto il fascismo – specialmente in materia economica – sono sopravvissute alla caduta dello Stato corporativo. Una prima ragione è ricondotta alla loro buona fattura tecnica, dovuta al favore del regime per la tecnocrazia, ricambiato dalla collaborazione ricevuta da giuristi, economisti e altri tecnici (anche) di prim'ordine. L'altra essenziale ragione è che le leggi in questione, beninteso ripulite di alcune parti politicamente impresentabili, sono state, a torto o a ragione, ritenute ispirate a valori compatibili con la Costituzione repubblicana.

Queste valutazioni sarebbero già sommariamente emerse nell'ambito del dibattito svoltosi avanti all'Assemblea Costituente in merito alle norme economiche, ove in linea generale la scelta «conservativa» fu condivisa dalla netta maggioranza dei partecipanti in forza di un argomento ben riassunto nella frase pronunciata nella seduta del 19 maggio 1947 da Meuccio Ruini, per cui – con preminente riferimento alle leggi in materia creditizia, e senza prestare una specifica attenzione al codice civile (sul punto si tornerà *infra*, cap. 16, § 6) – «se il fascismo aveva costruito buoni ponti sul Tevere, occorreva utilizzarli e non abatterli»¹⁶.

¹⁵ L'impiego di risorse avvenne anche a livello economico, visto che coloro che più furono impegnati nei lavori della codificazione ricevettero una apposita remunerazione: all'uopo, Mussolini accordò a Grandi nell'ottobre 1939 £. 1.000.000, e nel luglio 1941, completata la pubblicazione separata di tutti i Libri del codice civile, £. 400.000 (v. *infra*, cap. 3, § 1; cap. 10, § 5). Secondo F. CIPRIANI, *Il codice di procedura tra gerarchi e processualisti*, Napoli, 1992, 58, non una lira delle somme in questione sarebbe effettivamente finita «nelle tasche dei giuristi in generale e dei processualisti in particolare», quale giusto compenso per il tempo speso nei lavori della codificazione. Questa illazione risulta però smentita: per gli accademici, dai riferimenti a compensi ricevuti per la collaborazione prestata ai lavori, riscontrabili nella corrispondenza epistolare, nonché dalle ricevute di esborsi reperibili negli archivi privati; per i magistrati, dagli accertamenti svolti nell'ottobre 1944 ai fini dei procedimenti di epurazione, attestanti la corresponsione di «premi» per prestazioni straordinarie relative ai codici specificamente ad Azzariti, Mandrioli e Conforti (cfr. MG/USPERS/CEPUR, b. 2).

¹⁶ Lo ricordano F. BELLÌ-V. SANTORO, *La legislazione economico-finanziaria del periodo fascista*, in *Studi sen.*, 2001, fasc. 1, 31, 83 s.; conf. G. MORBIDELLI, *Introduzione a La tecnocrazia negli anni '30 – La tecnica e il sottosuolo*, in *La cultura negli anni '30*, a cura del medesimo, Firenze, 2014, 257. La continuità tra Stato fascista e Stato democratico sul piano legislativo è altresì sottolineata da: V. CRISAFULLI, *La legislazione del cinquantennio*, in *Cinquant'anni di esperienza giuri-*

Il menzionato giudizio di compatibilità è stato altresì suffragato con la tesi che il fascismo non fosse stato capace di generare una cultura giuridica propria, quale corollario della più ampia concezione del fascismo (ascrivibile soprattutto a Croce e a Bobbio) come semplice parentesi nel flusso della storia italiana. A questa stregua, il regime sarebbe stato al più interprete accidentale di istanze sociali ed economiche – comprese quelle favorevoli all'intervento dello Stato nei processi economici – già affermatesi prima del suo avvento e variamente recepite anche negli stati democratici¹⁷.

Questa chiave di lettura di ordine generale ha concorso a determinare l'esito per cui in specifico (anche) il codice civile del 1942, caduto il fascismo, fosse stato conservato, dopo una prima reazione emotiva in senso contrario. È prevalsa in effetti nel dopoguerra, e ha poi dominato fin quasi ai giorni nostri, l'opinione che tale corpo normativo, da un lato, rappresentasse un prodotto legislativo di elevato valore tecnico – che in particolar modo aveva segnato un progresso dal punto di vista dell'unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti (la cui validità rendeva antistorico il ripristino del codice di commercio) – dall'altro, grazie alla capacità dei *conditores* di rimanere impermeabili alla pressioni politiche laddove avevano cercato di insufflare norme esuberanti dalle predette istanze comuni ai paesi democratici, fosse in sostanza allineato alla Costituzione repubblicana che, in tema di rapporti economici, si era in buona misura ispirata proprie a quelle¹⁸.

dica, Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981, Milano, 1982, 31 ss.; L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica dell'Italia nel Novecento*, Roma-Bari, 1999, 37, per il quale il diritto è «forse il settore nel quale meno che in qualunque altro il fascismo può essere considerato una parentesi»; S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, 23 s., 30, che riscontra analoga continuità anche per quanto concerne il personale pubblico di vertice cui si doveva in gran parte l'elaborazione delle leggi in questione; E. DE CRISTOFARO, *Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1940-1948)*, in *Laboratoire italien*, 12 (2012), 68, secondo cui le leggi e i codici, dell'esperienza politica del ventennio, «sono uno dei lasciti più duraturi e ingombranti»; G. ALPA, *Diritto civile italiano. Due secoli di storia*, Bologna, 2018, 465.

¹⁷ È la tesi – già tracciata nel dopoguerra da Calamandrei, Ferri, Vassalli e altri (v. *infra*, cap. 15, §§ 6-8; cap. 16, §§ 3, 9) – di molti contemporanei, fra cui R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990, 2 ss.; P. RESCIGNO, *Introduzione al codice civile*, Roma-Bari, 1991, 16.

¹⁸ Cfr., in luogo di molti, C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia, 1865-1942*, Bari, 1985, 256; P. RESCIGNO, *Il codice civile del 1942 oggi: visto dalla scienza giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, 10 s.; R. BONINI, *Premessa storica*, in *Tratt. di dir. priv.*², diretto da P. Rescigno, 1, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, 1999, 267 s.; U. BRECCIA, *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato. Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), Milano, 2000, I, 338 ss.; G.B. FERRI, *Patologie contrattuali e circolazione della proprietà*, *ivi*, II, 904 ss., 923 ss., il quale evidenzia lo iato fra la Relazione al codice, spesso fortemente connotata sul piano ideologico, e la sobrietà del testo legislativo, salvaguardata dai tecnici e in specie da Vassalli; altri rife. in N. RONDINONE, *Storia inedita*, cit., 701 ss.

Secondo una versione più sofisticata di questo orientamento, il codice civile e in particolare il Libro del Lavoro avrebbero in realtà recepito una visione prevalentemente liberista dell'economia, nel senso che erano state ivi inserite molte norme “liberali” come “liberiste”, in ragione, oltre che della formazione culturale dei giusprivatisti che vi collaborarono (*in primis* Vassalli), delle ambiguità del corporativismo fascista e soprattutto della dimostrata «consolidata contiguità fra fascismo e capitalismo industriale». Senza dubbio, vi erano altre norme di connotazione invece “dirigista”, o comunque condizionate dall'ideologia corporativa, ma queste erano state tempestivamente eliminate o avevano trovato corrispondenza nello stesso dettato costituzionale¹⁹.

Verso la fine del secondo millennio la cennata opinione dominante ha peraltro iniziato a essere messa in discussione sotto più profili. Si è intanto sostenuto che fosse esistita una “cultura giuridica fascista”, caratterizzata in particolare modo da una peculiare invadenza dello Stato nella sfera soggettiva del privato in campo economico e anche sotto altri profili²⁰. Si è soprattutto posto in dubbio l'assunto che i giuristi dell'epoca erano stati capaci di impedire la politicizzazione della legislazione del ventennio – consolidato da Pugliatti con la fortunata argomentazione che essi erano stati in ciò facilitati del loro approccio formalistico tipico del positivismo giuridico – appuntandosi che alla tesi in parola fosse stato dato traluzio alimento anche al fine di alleggerire la posizione di quegli accademici che avevano collaborato stabilmente all'attività legislativa sotto il regime²¹.

¹⁹ Cfr. G.B. FERRI, *Il codice civile italiano del 1942 e l'ideologia corporativa fascista*, in *Europa e dir. priv.*, 2/2012, 324, 352 ss., 379 ss., 390 ss., secondo cui, del resto, il mix fra «realistico liberismo» e «mirate forme di intervento dello Stato» rimane la soluzione più efficace anche per il governo delle «moderne economie industrializzate»; e v. anche ID., *Hans Kelsen, Arnaldo Volpicelli e il corporativismo fascista*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, I, 153 (ove si sostiene che le novità recate dal codice furono prevalentemente di natura tecnica, compresa «la sostituzione della figura di commerciante con quella di imprenditore»), 176 ss.

²⁰ Cfr. A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, a cura di A. Mazzacane, Baden-Baden, 2002, 1 ss.; A. SOMMA, *Il diritto fascista dei contratti: un confronto col modello nazionalsocialista*, *ibidem*, 193 ss.; C. SALVI, *Corporativismo e diritto civile italiano*, in *Korporativismus in südeuropäischen Diktaturen*, a cura di A. Mazzacane-A. Somma, Frankfurt am Main, 2005, 256 ss.; G. ALPA, *La costruzione del corporativismo tra disciplina del lavoro e disciplina delle associazioni*, *ibidem*, 275 ss.; A. SOMMA, *I giuristi e l'asse culturale Roma-Berlino – Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, 2005, 55 ss.; ID., *Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 597 ss.; A. TARQUINI, *Storia della cultura fascista*, Bologna, 2011, 11 ss.; I. STOLZI, *Fascismo e cultura giuridica. Persistenze ed evoluzioni nella storiografia*, in *Riv. dir. it.*, 2014, n. 87, 257 ss.; e v. già G. TARELLO, *Il termine corporativismo e le sue accezioni*, in *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, a cura di G. Vardaro, Milano, 1988, 47 s.

²¹ V. specialmente P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), cit., I, spec. 178 ss., ove è citato il più noto scritto in materia di S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*,